



*Associazione Nazionale Carabinieri*  
*Presidenza Nazionale*  
*Segreteria*

N. 0301/92-1-2020 di prot.

Roma, **26 FEB. 2020**

**OGGETTO: Raduno Nazionale ANC 2020.**

**AI SIGG. ISPETTORI REGIONALI** **LORO SEDI @**  
**A TUTTE LE SEZIONI ANC** **LORO SEDI @**  
**A TUTTI I NUCLEI ANC DELLA PROTEZIONE CIVILE** **LORO SEDI @**

-----  
**Seguito f.p.n. datato 25 febbraio 2020.**  
-----

Il perdurare dell'epidemia a carattere particolarmente diffusivo del virus COVID-19 comunemente detto "coronavirus", impone eccezionali misure precauzionali.

Anche in ottemperanza del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 che all'art.2 comma C prevede tra le misure da adottare la sospensione di manifestazioni, eventi, ogni forma di riunione in luogo pubblico,

**DISPONGO**

il rinvio a data da destinare del XXV Raduno Nazionale ANC che avrebbe dovuto tenersi a Salerno dal 14 al 17 maggio 2020.

I Sigg. Ispettori sono pregati di diramare la direttiva alle Sezioni non raggiunte da posta elettronica.

**Il Presidente nazionale**  
**- Gen. C.A. (ris.) Libero Lo Sardo**

SU D/SCARD/LETTERE/0301/92-1-2020

**DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020)

(GU n.45 del 23-2-2020)

Vigente al: 23-2-2020

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità' pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità';

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**E m a n a**

il seguente decreto-legge:

**Art. 1**

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a